

Determina N. 109 del 26/02/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA.

**IL DIRETTORE AD INTERIM
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi dell'Insubria, con nota del 23 gennaio 2026, prot. ASST n. 5396, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere il dott. Andrea Scavella, medico iscritto alla scuola di specializzazione in pediatria per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Pediatria, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in pediatria dell'Università degli studi di Milano-Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria del dott. Andrea Scavella presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Pediatria ha confermato la volontà di garantire al dott. Andrea Scavella la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi dell’Insubria per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in pediatria;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi dell’Insubria la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Andrea Scavella di attività formativa professionalizzante presso la SC Pediatria, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in pediatria del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE AD INTERIM
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI	
	DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO	
	STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA	
	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI	
	STUDI DELL'INSUBRIA	
	TRA	
	L'Università degli studi dell'Insubria, con sede legale in Varese, Via Ravasi, 2	
	cap. 21100, C.F. 95039180120 e P.IVA 02481820120, rappresentata dalla Rettrice,	
	Prof.ssa Maria Pierro, d'ora in poi denominata "Università";	
	E	
	L'ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1 cap.	
	24127, C.F. e P.IVA 04114370168, rappresentata dal Direttore generale Dott.	
	Francesco Locati domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso	
	la sede della medesima, d'ora in poi denominata "ASST",	
	di seguito congiuntamente denominate "Parti"	
	PREMESSE	
	▪ Visto il D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in	
	materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro	
	diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e	
	99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla	
	legge 23 dicembre 2005 n. 266;	
	▪ visto il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della	
	disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.	
	421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed	
	pag. 1 di 9	

	Università”;	
	▪ visto il D.l. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di	
	Specializzazione di area sanitaria;	
	▪ il D.l. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di	
	specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di	
	un’apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di	
	periodi fuori rete formativa;	
	▪ qualora le strutture messe a disposizione facciano parte della rete formativa di	
	un altro Ateneo, l’ASST dichiara che tali strutture non hanno raggiunto il numero	
	massimo di medici in formazione specialistica che il potenziale formativo (in	
	termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) permette di	
	accogliere.	
	TANTO PREMESSO	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1	
	Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.	
	Art. 2	
	L’ASST si impegna ad accogliere presso la SC Pediatria per lo svolgimento di attività	
	integrative al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione in Pediatria	
	il medico in formazione specialistica dott. Andrea Scavella, iscritto al IV anno della	
	scuola di specializzazione in pediatria dell’Università degli studi dell’Insubria.	
	Art. 3	
	L’attività formativa del dott. Andrea Scavella ha durata di tredici mesi, a decorrere	
	dal 01/04/2026 sino al 30/04/2027.	
	L’attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della	
	pag. 2 di 9	

presente convenzione.

Art. 4

L'ASST per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla SC Pediatria.

Il medico in formazione specialistica frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5

Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della scuola di specializzazione, in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica svolge le attività preventivamente concordate tra il direttore della scuola di specializzazione e il direttore della SC Pediatria, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della scuola di specializzazione nonché dal piano formativo presentato dal medico in formazione specialistica e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'ASST.

Art. 7

L'attività integrativa si svolge sotto la guida della dott.ssa Mariangela Stinco dirigente medico della SC Pediatria, individuato come tutor dall'ASST.

Art. 8

L'accertamento della regolare frequenza del medico specialista in formazione è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9

Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni

	normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori	
	eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la	
	conoscenza.	
	Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene,	
	sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.	
	Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere la propria attività	
	presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto	
	dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:	
	- l'ASST provvederà a fornire all'esperto di radioprotezione dell'Università le	
	informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi	
	prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di	
	radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia	
	classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;	
	- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'esperto di	
	radioprotezione, individuato dall'Università fra i dipendenti dell'ASST Sette	
	Laghi, provvederà a trasmettere il nominativo del medico in formazione	
	specialistica comprensivo delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in	
	cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto",	
	l'esperto di radioprotezione, individuato dall'Università fra i dipendenti	
	dell'ASST Sette Laghi, provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui	
	all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all'ASST il giudizio di idoneità	
	previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;	
	- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST	
	provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del medico in	
	formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i	
	pag. 5 di 9	

	dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza	
	dosimetrica individuale. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia	
	classificato “Esposto”, l’ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi esperti	
	di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo	
	di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni	
	dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed	
	eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.	
	Art. 12	
	Le Parti convengono che l’accertamento della idoneità sanitaria del medico in	
	formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima	
	assegnazione.	
	L’avvio della frequenza presso l’ASST è subordinato al recepimento del giudizio di	
	idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria	
	universitaria.	
	Il medico in formazione in caso di incidente biologico ovvero inchiesta	
	epidemiologica è tenuto ad esibire i dati sierologici personali.	
	Art. 13	
	L’ ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica	
	nell’ambito della presente convenzione l’accesso alla mensa e mette altresì a loro	
	disposizione le uniformi di servizio, alle condizioni previste dai regolamenti aziendali.	
	Art. 14	
	In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003,	
	n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti	
	in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le	
	finalità previste dall’art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno	
	pag. 6 di 9	

	trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità,	
	correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,	
	minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.	
	Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per	
	garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto	
	dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.	
	In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a	
	trattare i dati personali dei medici specializzandi, conferendole la nomina di	
	responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.	
	L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività	
	di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati	
	nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.	
	Oltre ad assicurare i suddetti impegni, le parti si impegnano anche a:	
	-consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno	
	alla riservatezza;	
	-assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per	
	l'esercizio dei diritti dell'interessato;	
	-mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le	
	informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali	
	ispezioni.	
	I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno	
	più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi	
	eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.	
	Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente	
	necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di	
	pag. 7 di 9	

	riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui	
	vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.	
	A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati	
	dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni	
	impartite dalla stessa ASST.	
	Art. 15	
	Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico in formazione specialistica è	
	tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi	
	e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, e 14.	
	Art. 16	
	La presente convenzione ha durata di tredici mesi, dal 01/04/2026 al 30/04/2027,	
	corrispondente al periodo di formazione del dott. Andrea Scavella presso la SC	
	Pediatria per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della	
	Scuola di specializzazione dell'Università, concedendo, ai sensi del D.lgs. 368/99,	
	l'uso gratuito dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie	
	(idonee e adeguate ai sensi del D.lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. – Testo Unico	
	sulla Sicurezza del lavoro) della citata unità operativa, con decorrenza, a norma	
	dell'art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione.	
	Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera	
	mediante PEC.	
	Art. 17	
	È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva	
	comunicazione alla controparte, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con	
	almeno 30 giorni di preavviso.	
	In particolare, l'Università riconosce all'ASST la facoltà di recedere in qualsiasi	
	 pag. 8 di 9	

	momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico in	
	formazione specialistica agli obblighi previsti dal contratto di formazione	
	specialistica.	
	Art. 18	
	La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese	
	dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39	
	del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.	
	La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15,	
	comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e inviata a mezzo di posta elettronica	
	certificata (PEC).	
	Art. 19	
	Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa	
	nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere	
	in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Bergamo.	
	Art. 20 – Norma finale	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si	
	applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in	
	particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria	
	dell'Università.	
	Per Università degli studi dell'Insubria	
	LA RETTRICE	
	prof.ssa Maria Pierro	
	per l'ASST Papa Giovanni XXIII	
	Il Direttore generale dell'ASST	
	dott. Francesco Locati	
	 pag. 9 di 9	

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 87/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 20/02/2026

Il Direttore ad interim
Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
